SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 1° marzo 2011 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 febbraio 2011, n. **13**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, di seguito denominato «decreto legislativo n. 812 del 1948», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* E' istituito l'Ordine della "Stella d'Italia" quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia».

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il presidente dell'Ordine della "Stella d'Italia" è il Presidente della Repubblica».

3. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. È istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subìto gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all'estero.

2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonchè le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia"».

4. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

«L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri».

5. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

«L'Ordine della "Stella d'Italia" è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5».

6. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* Alle spese relative all'Ordine della "Stella d'Italia" per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

7. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-*bis*. – *1.* L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana", conformi ai modelli precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello definito dall'articolo 3, è consentito senza alcuna limitazione.

Art. 9-*ter*. - *1.* Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca è pronunziata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5.

2. La proposta di revoca dell'onorificenza è comunicata all'interessato affinchè, entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni».

8. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948, le parole: «Ordine della "Stella della solidarietà italiana"» sono sostituite dalle seguenti: «Ordine della "Stella d'Italia"».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3624):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il13 luglio 2010.

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 luglio 2010, con parere delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla Commissione III, in sede referente, il 4 agosto 2010 e 15 settembre 2010.

Assegnato nuovamente alla Commissione III, in sede legislativa, il 6 ottobre 2010, con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla Commissione III, in sede legislativa, il 12 ottobre 2010 ed approvato il 13 ottobre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2384):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 novembre 2010, con parere delle Commissioni 1ª, e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 10 e 16 novembre 2010 e il 21 dicembre 2010.

Esaminato in Aula il 19 gennaio 2011 ed approvato il 26 gennaio 2011.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812 (Nuove norme relative all'Ordine della «Stella della solidarietà italiana»), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1948.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, è il seguente:

«1. È istituito l'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" quale particolare attestato a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia.».

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, come modificati dalla presente legge:

«*Art. 5. — L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri.*

Il presidente del Consiglio dell'Ordine è il Ministro per gli affari esteri.

Il capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri è membro di diritto del Consiglio stesso e sostituisce nella presidenza in caso di impedimento il Ministro per gli affari esteri.

Gli altri membri sono scelti tra i funzionari di grado non inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione dello Stato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.».

«*Art. 6. — L'Ordine della "Stella d'Italia" è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'art. 5.*

I relativi diplomi sono rilasciati dal Ministro per gli affari esteri, o in sua vece, dal Capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

11G0042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, sigaretti e trinciati per sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2011, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010;

Viste l'istanze con le quali la Continental Tobacco Italy S.r.l., la Manifatture Sigaro Toscano S.p.a., la Gutab Trading S.r.l. e la British American Tobacco Italia S.p.a. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MANGO	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MATRIX BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MATRIX RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PIÑA COLADA	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10

SIGARETTI (TABELLA B)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MATRIX	da 20 pezzi	44,00	48,00	2,40
SILVERADO CHERRY	da 20 pezzi	44,00	48,00	2,40
SILVERADO VANILLA	da 20 pezzi	44,00	48,00	2,40

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BLUES AMERICAN BLEND 30GR	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
BLUES AMERICAN BLEND 40GR	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
BLUES VIRGINIA BLEND 30GR	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
LOOK OUT TUBING BLEND	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
MATRIX	da 200 grammi	125,00	130,00	26,00
MATRIX	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
NAZIONALE	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
SAMSON BRIGHT BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
SAMSON EXTRA BRIGHT BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
SAMSON GOLD BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
SAMSON HALFZWARE SHAG ORIGINAL BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
SAMSON VIRGINIA BLEND 25	da 25 grammi	128,00	132,00	3,30

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 343

11A02795

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2010.

Modifica del decreto 28 gennaio 2009 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 590/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 marzo 2007, ed in particolare per il progetto n. 6636 presentato dalla Atos Origin Italia S.p.A. ora Engineering.IT S.p.A. e dall'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Matematica Applicata, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1644 del 31 ottobre 2007, con il quale il progetto n. 6636 presentato dalla Atos Origin Italia SpA ora Engineering.IT SpA e dall'università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Matematica Applicata, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 39 del 28 gennaio 2009, con il quale, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella seduta del 17 dicembre 2008, sono state apportate le seguenti variazioni:

data di inizio delle attività di ricerca fissata al 1° ottobre 2007;

sostituzione del responsabile scientifico del progetto;

trasferimento di una quota di attività di ricerca di importo pari a € 800.000,00 da Atos Origin Italia SpA ora Engineering.IT SpA e dall'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e matematica applicata;

Considerato, in particolare, che l'ultima delle variazioni, sopra descritta comporta una variazione del contributo spettante all'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e matematica applicata;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 39 del 28 gennaio 2009, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 6636 presentato dalla Atos Origin Italia SpA ora Engineering.IT SpA e dall'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Matematica Applicata, contenute nel decreto dirigenziale n. 39 del 28 gennaio 2009, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 39 del 28 gennaio 2009, per il progetto n. 6636 presentato dalla Atos Origin Italia SpA ora Engineering. IT S.p.A. e dall'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Matematica Applicata, per effetto del presente decreto è aumentato di euro 200.000,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 440.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 40.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 6636

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6636 del 31/07/2003 Comitato del 17/12/2008

- Progetto di Ricerca

Titolo: SIEGE - Software Innovation for E-Government Expansion.

Inizio: 01/10/2007

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 19/04/2006

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Engineering.IT S.p.A.

PONT SAINT MARTIN (AO)

UNIVERSITA' DI SALERNO- DIIMA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA APPLICATA

Fisciano (SA)

- Costo Totale ammesso Euro 7.777.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 6.172.000,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.605.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 55.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 6.172.000,00	€ 1.605.000,00	€ 7.777.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 6.172.000,00	€ 1.605.000,00	€ 7.777.000,00

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 6636

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.673.150,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	3.260.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A02411

DECRETO 28 settembre 2010.

Modifica del decreto 7 maggio 2008 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 591/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 novembre 2007, ed in particolare il progetto n. 855 presentato dalla «ST Microelectronics S.r.l.», «Accent S.p.a.», Università degli studi di Cagliari - DIEE e dall'Università di Bologna - Dipartimento informatica e sistemistica, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 495 del 7 maggio 2008, con il quale il progetto n. 855 presentato dalla «ST Microelectronics S.r.l.», «Accent S.p.a.», Università degli studi di Cagliari - DIEE e dall'Università di Bologna - Dipartimento informatica e sistemistica, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.088.443,50 e un credito agevolato pari a euro 771.671,50;

Vista la nota del 9 febbraio 2009, pervenuta in data 24 febbraio 2009 (prot. n. 1375) con la quale la «Accent S.p.a.», ha comunicato di rinunciare alla prosecuzione del progetto di ricerca;

Vista la nota ministeriale n. 1828 del 10 marzo 2009, con la quale è stato richiesto ai soggetti cointestatari rimanenti, di esprimere formale dichiarazione di interesse alla prosecuzione delle attività progettuali;

Vista la nota del 1° aprile 2009 con la quale i soggetti proponenti hanno trasmesso quanto richiesto con nota ministeriale n. 1828 del 10 marzo 2009;

Vista la nota ministeriale n. 2983 del 20 aprile 2009, con la quale sono stati incaricati l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 26 maggio 2009 (prot. n. 3550) e in data 10 giugno 2009 (prot. n. 3760) gli esiti delle predette valutazioni, rispettivamente da parte dell' istituto convenzionato e all'esperto scientifico;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 3 marzo 2010 e riportato nel relativo verbale unitamente alla raccomandazione all'esperto scientifico che dovrà presentare, entro il mese di settembre 2010, una relazione aggiuntiva ai fini di verificare l'andamento del progetto e il rispetto del crono programma delle attività;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 495 del 7 maggio 2008, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 855 presentato dalla «ST Microelectronics S.r.l.», «Accent S.p.a.», Università degli studi di Cagliari - DIEE e dall'Università di Bologna - Dipartimento informatica e sistemistica ora «ST Microelectronics S.r.l.», Università degli studi di Cagliari - DIEE e dall'Università di Bologna - Dipartimento informatica e sistemistica, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 495 del 7 maggio 2008, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 495 del 7 maggio 2008, per il progetto n. 855 presentato dalla «ST Microelectronics S.r.l.», «Accent S.p.a.», Università degli studi di Cagliari - DIEE e dall'Università di Bologna - Dipartimento informatica e sistemistica ora «ST Microelectronics S.r.l.», Università degli studi di Cagliari - DIEE e dall'Università di Bologna - Dipartimento informatica e sistemistica, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 107.087,90 e il credito agevolato è diminuito di euro 171.232,09.

3. La conclusione della ricerca è fissata al 31 dicembre 2010.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 41.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 855

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 855 del 31/01/2003 Comitato del 03/03/2010
- Progetto di Ricerca

Titolo: Elaborazione riconfigurabile a bassa dissipazione di potenza per digital signal processing (ALBA)

Inizio: 01/01/2007

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 19/04/2006

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.

AGRATE BRIANZA (MI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIEE

Cagliari (CA)

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIP. ELETTRONICA, INFORMATICA E SISTEMISTICA

BOLOGNA (BO)

- Costo Totale ammesso Euro 2.006.600,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.389.738,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 616.862,00

al netto di recuperi pari a Euro 349.380,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.112.440,00	€ 613.086,00	€ 1.725.526,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 277.298,00	€ 3.776,00	€ 281.074,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.389.738,00	€ 616.862,00	€ 2.006.600,00

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 855

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	981.355,60
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	600.439,41

Sezione D - Condizioni Specifiche

L'esperto scientifico dovrà presentare, entro il mese di settembre 2010, una relazione aggiuntiva ai fini di verificare l'andamento del progetto e il rispetto del crono programma delle attività;

11A02412

DECRETO 1° febbraio 2011.

Modifica del decreto 30 dicembre 2005 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 48/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2005, ed in particolare il progetto n. 10415 presentato dalla QUAFF Research S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 10415 presentato dalla QUAFF Research S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 539.800,00 e un credito agevolato pari a euro 589.900,00;

Vista la nota in data 27 ottobre 2010, pervenuta in data 30 novembre 2010 prot. n. 9759, con la quale l'istituto MPS Capital Service Banca per le Imprese SpA, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10415 presentato dalla QUAFF Research S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 10415 presentato dalla QUAFF Research S.r.l. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 61.495,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 61.495,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10415

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10415 del 12/12/2003 Comitato del 14/12/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Diagnostica della combustione e del catalizzatore dei motori ad accensione comandata con il rilievo delle correnti ionizzate.

Inizio: 01/03/2006

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Quaff Research S.R.L.
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.229.900,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 728.900,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 501.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 728.900,00	€ 501.000,00	€ 1.229.900,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 728.900,00	€ 501.000,00	€ 1.229.900,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	478.305,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	651.395,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata all'immissione nella società di mezzi freschi per almeno k€ 120.000,00 (10% circa del costo del progetto) sotto forma di aumento a pagamento del capitale sociale.

11A02409

DECRETO 1° febbraio 2011.

Modifica dei decreti 21 dicembre 2007 e 5 giugno 2008 relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 51/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 30 maggio 2007, ed in particolare per il progetto di ricerca e formazione n. 1908 presentato dal Consorzio Sirio e dal ICAR - CNR, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 2059 del 21 dicembre 2007 rettificato con decreto direttoriale n. 616 del 5 giugno 2008, con i quali il progetto di ricerca e formazione n. 1908 presentato dal Consorzio Sirio e dal ICAR - CNR, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 30 maggio 2007 ;

Vista la nota dei proponenti in data 11 febbraio 2009, pervenuta in data 18 febbraio 2009 prot. n. 1271, con la quale hanno chiesto la variazione della data di inizio del progetto di ricerca e formazione;

Viste le note ministeriali n. 1457 del 24 febbraio 2009 e n. 2836 dell'11 maggio 2010, con le quali è stato richiesto all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni dí pertinenza;

Acquisiti in data 10 marzo 2009 e 14 settembre 2010 gli esiti della predetta valutazione da parte dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 4 novembre 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 2059 del 21 dicembre 2007 rettificato con decreto direttoriale n. 616 del 5 giugno 2008, relativamente al suddetto progetto;

Decreta

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

1908 Consorzio Sirio - Palermo (PA) - ICAR - CNR - Rende (Cosenza) - «Frasi Framework for Agent.-based Semantic-aware Interoperability».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 dicembre 2007 e 5 giugno 2008;

Variazione della data dì inizio del progetto dì ricerca dal l° settembre 2005 al 1° aprile 2007 con una durata pari a 48 mesi (termine previsto: 31 marzo 2011) e del progetto di formazione dal 2 ottobre 2006 al 1° marzo 2009 con una durata pari a 24 mesi (termine previsto: 28 febbraio 2011), della riduzione del numero dei formandi da 24 a 15 e contestualmente all'aggiunta di un corso di «formazione on the job» rivolto a 6 dottori di ricerca in settori dell'Ingegneria dell'Informazione e del subentro di Engineering Ingegneria Informatica SpA al posto di Engisud Srl nella compagine del Consorzio Sirio, a seguito di fusione per incorporazione della Engisud in Engineering Ingegneria Informatica SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttoregenerale: AGOSTINI

11A02410

DECRETO 1° febbraio 2011.

Modifica del decreto 16 novembre 2006, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 47/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 aprile 2002, ed in particolare il progetto n. 1345 presentato dalla SIGMA TAU - Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto direttoriale n. 1864 del 12 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 1345 presentato dalla SIGMA TAU - Industrie Farmaceutiche Riunite SpA così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 23 aprile 2002;

Visto il Decreto Direttoriale n. 2385 del 16 novembre 2006, con il quale è stato rettificato il decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002;

Vista la nota del 3 febbraio 2010 pervenuta in data 16 febbraio 2010 prot. n. 339, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato che il decreto direttoriale n. 2385 del 16 novembre 2006 pur riallocando correttamente i costi non varia gli importi delle agevolazioni a suo tempo concesse;

Considerato che nel predetto decreto direttoriale n. 2385 del 16 novembre 2007, sono stati riclassificati dei costi sulla base della nuova mappatura da zona Ec in zona Ob2-ST ma, per mero errore materiale non sono state rettifica le agevolazioni concedibili;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale n. 2385 del 16 novembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

II decreto direttoriale n. 2385 del 16 novembre 2006, per il progetto n. 1345 presentato dalla SIGMA TAU - Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, è così rettificato:

II contributo nella spesa è rideterminato in euro 6.744.456,09 e il contributo in conto interessi è concesso su un finanziamento massimo di euro 6.572.403,64.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 23/04/2002 Pagina

Ditta: Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
ROMA - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1345

Titolo del progetto: Nuovi farmaci per la terapia dell'insufficienza cardiaca.

Durata e data inizio progetto: Mesi 72 dal 01/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 18/01/2001

Costo ammesso Euro = 17.205.245,14= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 15.101.716,19=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 2.103.528,95=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	12.111.430,74	0,00	2.990.285,45	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.618.059,46	323.818,48	161.651,01	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =6.572.403,64=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =6.744.456,09=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: INTESA SAN PAOLO S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

11A02598

DECRETO 1° febbraio 2011.

Modifica del decreto 18 dicembre 2000, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 52/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 20 luglio 2000, ed in particolare per il progetto n. 2631 presentato dalla B-PACK SpA, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 861 del 18 dicembre 2000, così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 20 luglio 2000;

Vista la nota dell'istituto convenzionato in data 22 settembre 2010, pervenuta in data 6 ottobre 2010 prot. n. 8731, con la quale ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 4 novembre 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 861 del 18 dicembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2631 B-PACK SpA - Novara

«Nuova testa di estrusione per la riduzione degli scarti in processi per la produzione di pellicole multistrato.».

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2000.

Variazione della titolarità in capo alla B-PACK SpA - San Pietro Mosezzo - (Novara) codice fiscale 01977450038.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A02599

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2011.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996 n. 125, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 12 novembre 2009 concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2009;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2010 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 5746 del 16 marzo 2010 in cui, nel definire gli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2010 si segnala, tra l'altro, per le specie bovina e bufalina, che non deve essere prevista alcuna indennità per la categoria «toro non iscritto al libro genealogico» in quanto tutti gli animali destinati alla riproduzione devono essere iscritti necessariamente alla sezione riproduttori del libro genealogico della razza o specie di appartenenza come prevede la legge n. 30/1991 sulla riproduzione animale, inoltre non è da considerare la categoria «Bue (bufalo)» in quanto non presente nella popolazione bufalina;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2010.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 431,47 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 790,72 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 84,57 a capo per i capi non iscritti, rimane confermata come sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane confermata come sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei sevizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 5

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2010

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 428,66		Indennità spettante nella misura massima di € 786,19 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	143,52	110,77	263,13	212,49
VITELLONE				
maschio............................	//	127,78	//	211,10
femmina	283,78	222,86	524,35	422,14
MANZO				
maschio	//	143,67	//	211,10
femmina	393,10	303,71	718,94	581,34
BUE	//	105	//	200,34
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	428,66	351,46	786,19	636,73
Di età superiore a 8 anni	356,22	288,44	656,88	529,13
TORO...............................	132,3	//	218,03	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2010

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 431,47		Indennità spettante nella misura massima di € 790,72 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO)				
maschio..............................	//	106,66	//	176,57
femmina	233,73	186,27	432,25	353,65
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	120,43	//	176,57
femmina	334,26	254,65	592,50	486,86
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	431,47	359,25	790,72	648,76
Di età superiore a 8 anni	346	284	638,46	521,71
TORO (BUFALO)..............	129,25	//	213,41	//

11A02600

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Lentula» in comune di Cantagallo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Lentula» in comune di Cantagallo (Prato) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Lentula» in comune di Cantagallo (Prato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 febbraio 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A02400

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acque Dantesche-Malaspiniane» in comune di Villafranca in Lunigiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acque Dantesche - Malaspiniane» in comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acque Dantesche-Malaspiniane» in comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 febbraio 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A02401

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Manuli Rubber Industries S.p.a. (Decreto n. 56862).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lombardia (16 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009) e Marche (23 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2010, relativo alla società «Manuli Rubber Industries S.p.a.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Lombardia (1° luglio 2010), Emilia-Romagna (22 giugno 2010), e Marche (19 luglio 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Manuli Rubber Industries S.p.a.», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Manuli Rubber Industries S.p.a.»;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2010, per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011, in favore di 350 lavoratori della società «Manuli Rubber Industries S.p.a.», dipendenti presso gli stabilimenti di:

Ascoli Piceno: 341 lavoratori;

Calderara di Reno (Bologna): 3 lavoratori;

Vimodrone (Milano): 6 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 6.234.457,04.

Matricola INPS: 4973707052.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 6.234.457,04, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A02406

DECRETO 26 gennaio 2011.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga per i dipendenti della società Consorzi Agrari. (Decreto n. 56861).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Abruzzo (17.04.2009), Basilicata (23.04.2009), Campania (16.04.2009), Calabria (22.04.2009), Emilia-Romagna (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Marche (23.04.2009), Puglia (16.04.2009), Sardegna (29.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.03.2010, relativo alle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di un numero massimo di n. 141 unità lavorative;

Viste le note con le quali le Regioni Abruzzo (18.06.2010), Basilicata (30.03.2010), Campania (17.03.2010), Calabria (09.06.2010), Emilia Romagna (09.03.2010), Lazio (05.07.2010), Lombardia (31.05.2010 e 09.06.2010), Marche (28.06.2010 e 27.10.2010), Puglia (17.03.2010), Sardegna (22.06.2010) e Veneto (14.06.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori già licenziati dalle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista la nota n. 7997, dell'01.04.2010, presentata dall'INPS, contenente i nominativi dei n. 79 aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.03.2010, in favore di un numero massimo di n. 56 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI.

La misura del predetto trattamento è ridotta del:

30% per il periodo dall'01.01.2010 all'08.11.2010 e del 40% per il periodo dal 09.11.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 1 lavoratore;

30% per il periodo dall'01.01.2010 al 02.05.2010 e del 40% per il periodo dal 03.05.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 1 lavoratore;

30% per il periodo dall'01.01.2010 al 22.05.2010 e del 40% per il periodo dal 23.05.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 1 lavoratore;

40% per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 53 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 764.308,29.

Art. 2.

È autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.03.2010, in favore di un numero massimo di n. 4 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI.

La misura del predetto trattamento è ridotta del:

10% per il periodo dal 03.12.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 2 lavoratori;

10% per il periodo dal 09.11.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 2 lavoratori;

Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 64.616,02.

Art. 3.

È autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.03.2010, in favore di un numero massimo di n. 19 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI, così suddivisi:

per il periodo dal 27.02.2010 al 31.12.2010 - 4 lavoratori;

per il periodo dal 10.03.2010 al 31.12.2010 - 1 lavoratore;

per il periodo dal 16.06.2010 al 31.12.2010 - 1 lavoratore;

per il periodo dal 23.06.2010 al 31.12.2010 - 1 lavoratore;

per il periodo dal 09.09.2010 al 31.12.2010 - 2 lavoratori;

per il periodo dal 09.11.2010 al 31.12.2010 - 4 lavoratori;

per il periodo dal 03.12.2010 al 31.12.2010 - 6 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 111.941,03.

Art. 4.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 940.865,34 graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A02407

DECRETO 27 gennaio 2011.

Costituzione della commissione speciale agricoltori presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Monza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 45 del 30 dicembre 2010 di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Monza;

Visto l'art. 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni di maternità;

Vista la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che ha previsto, nello specifico, la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota ministeriale - Segretariato generale - Divisione I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale sono state fornite linee d'indirizzo alle direzioni provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010;

Considerato che, con tale nota, è stato precisato che la riduzione prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 deve applicarsi anche alle speciali commissioni dei comitati provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota ministeriale - Direzione generale per le politiche previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle commissioni speciali costituite in seno ai comitati provinciali dell'INPS ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 nomina nel proprio seno il presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed acquisiti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla direzione provinciale I.N.P.S. di Monza i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento e la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; analizzati, altresì, i dati contenuti nel report dell'ASL di Monza, relativi all'anno 2010, «Infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'ASL di Monza e Brianza», che rispecchiano in maniera dettagliata il contesto economico del territorio della provincia di Monza;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle associazioni e delle organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attività produttive;

2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla commissione di conciliazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la direzione provinciale del lavoro;

Visto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel sistema relativo alla formazione di organismi collegiali pubblici, «il principio proporzionale, che tiene conto della presenza di una certa categoria nell'ambito territoriale, deve essere adeguatamente contemperato con il principio pluralistico, volto ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziali composizioni» (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 1067/2007);

Considerato che si deve provvedere alla costituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Monza degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni degli agricoltori come lavoratori autonomi:

Federazione interprovinciale coldiretti di Milano e Lodi;

CIA associazione provinciale di Milano, Lodi e Monza e Brianza;

Tenuto conto dei criteri e degli orientamenti interpretativi indicati;

Viste le designazioni delle associazioni datoriali interessate;

Decreta:

È costituita la commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Monza degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, così come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78.

Tale commissione è composta nel modo seguente:

il direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato;

il direttore *pro tempore* della ragioneria provinciale di Stato Milano o un proprio delegato;

il direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'INPS di Monza o un proprio delegato;

Tenca Tiziano in rappresentanza di Federazione interprovinciale coldiretti di Milano e Lodi;

Galimberti Giorgio in rappresentanza Federazione interprovinciale coldiretti di Milano e Lodi;

Roccisano Giovanni in rappresentanza di CIA associazione provinciale di Milano, Lodi e Monza e Brianza.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 27 gennaio 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A02595

DECRETO 27 gennaio 2011.

Costituzione della commissione speciale artigiani presso il comitato provinciale I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 45 del 30 dicembre 2010 di costituzione del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Monza;

Visto l'art. 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni di maternità;

Vista la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che ha previsto, nello specifico, la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell'I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota Ministeriale - Segretariato Generale - Divisione I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale sono state fornite linee d'indirizzo alle Direzioni Provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010;

Considerato che, con tale nota, è stato precisato che la riduzione prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 deve applicarsi anche alle Speciali Commissioni dei Comitati Provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota Ministeriale - Direzione Generale per le politiche previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell'INPS ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 ed acquisiti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla Direzione Provinciale INPS di Monza i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento e la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; analizzati, altresì, i dati contenuti nel Report dell'ASL di Monza, relativi all'anno 2010, «Infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'Asl di Monza e Brianza», che rispecchiano in maniera dettagliata il contesto economico del territorio della provincia di Monza;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione Provinciale del Lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attività produttive;

2. ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4. partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

Visto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel sistema relativo alla formazione di organismi collegiali pubblici, «il principio proporzionale, che tiene conto della presenza di una certa categoria nell'ambito territoriale, deve essere adeguatamente contemperato con il principio pluralistico, volto ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziali composizioni» (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 1067/2007);

Considerato:

che si deve provvedere alla costituzione della Speciale Commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Monza degli Artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989;

che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni degli Artigiani come lavoratori autonomi:

APA CONFARTIGIANATO Milano - Monza e Brianza;

CNA Milano Monza e Brianza;

Unione Artigiani della Provincia di Monza e Brianza;

Tenuto conto dei criteri e degli orientamenti interpretativi indicati;

Viste le designazioni delle Associazioni datoriali interessate;

Decreta:

È costituita la Commissione Speciale del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Monza degli Artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, così come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78.

Tale Commissione è composta nel modo seguente:

il Direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano o un proprio delegato;

il Direttore *pro tempore* della Ragioneria Provinciale di Stato Milano o un proprio delegato;

il Direttore *pro tempore* della sede Provinciale dell'INPS di Monza o un proprio delegato;

Sciortino Carmela in rappresentanza di APA CONFARTIGIANATO Milano - Monza e Brianza;

Bologni Francesco in rappresentanza di CNA Milano Monza e Brianza;

Petrolillo Francesco in rappresentanza di Unione Artigiani della Provincia di Monza e Brianza.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 27 gennaio 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A02596

DECRETO 27 gennaio 2011.

Costituzione della commissione speciale esercenti attività commerciali presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Monza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 45 del 30 dicembre 2010 di costituzione del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Monza;

Visto l'art. 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni di maternità;

Vista la Circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che ha previsto, nello specifico, la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell'I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota Ministeriale - Segretariato Generale - Divisione I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale sono state fornite linee d'indirizzo alle Direzioni Provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010;

Considerato che, con tale nota, è stato precisato che la riduzione prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 deve applicarsi anche alle Speciali Commissioni dei Comitati Provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota Ministeriale - Direzione Generale per le politiche previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell'INPS ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed acquisiti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla Direzione Provinciale INPS di Monza i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento e la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; analizzati, altresì, i dati contenuti nel Report dell'ASL di Monza, relativi all'anno 2010, «Infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'Asl di Monza e Brianza», che rispecchiano in maniera dettagliata il contesto economico del territorio della provincia di Monza;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione Provinciale del Lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attività produttive;

2. ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4. partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

Visto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel sistema relativo alla formazione di organismi collegiali pubblici, «il principio proporzionale, che tiene conto della presenza di una certa categoria nell'ambito territoriale, deve essere adeguatamente contemperato con il principio pluralistico, volto ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziali composizioni» (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 1067/2007);

Considerato:

che si deve provvedere alla costituzione della Speciale Commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Monza degli Esercenti attività Commerciali come lavora-

tori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989;

che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni degli Esercenti attività Commerciali come lavoratori autonomi:

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Milano Monza Brianza;

CONFESERCENTI della Provincia di Milano;

Tenuto conto dei criteri e degli orientamenti interpretativi indicati;

Viste le designazioni delle Associazioni datoriali interessate;

Decreta:

È costituita la Commissione Speciale del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Monza degli esercenti attività Commerciali come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, così come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78.

Tale Commissione è composta nel modo seguente:

il Direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano o un proprio delegato;

il Direttore *pro tempore* della Ragioneria Provinciale di Stato Milano o un proprio delegato;

il Direttore *pro tempore* della sede Provinciale dell'INPS di Monza o un proprio delegato;

Vitaloni Stefano in rappresentanza di CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Milano Monza Brianza;

Sundas Silvana in rappresentanza CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Milano Monza Brianza;

Bonassisa Vincenzo in rappresentanza di CONFESERCENTI della Provincia di Milano.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 27 gennaio 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A02597

DECRETO 3 febbraio 2011.

Modifica del decreto 14 gennaio 2011 di costituzione delle speciali commissioni del Comitato provinciale INPS di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 1 del 14 gennaio 2011 relativo alla costituzione delle speciali commissioni previste dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989 tra cui quella relativa ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Considerato che in tale decreto si è stabilito che, mancando il componente di tale categoria in seno al Comitato provinciale dell'INPS, le funzioni di presidente della stessa commissione sarebbero state svolte dal rappresentante della Confagricoltura - Unioni Agricoltori di Torino;

Considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui era stato posto specifico quesito in data 8 ottobre 2010, con lettera n. 1075 del 21 gennaio 2011 ha stabilito che in tali casi bisogna fare riferimento alle norme di carattere generale assicurando «il necessario raccordo tra i compiti assegnati a detti organismi e la cura da parte di ciascuna delle categorie professionali degli interessi specifici di cui sono portatori "per cui, per analogia" ciascuna delle commissioni di cui trattasi nomina nel proprio seno il presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuno di esse»;

Ritenuto pertanto, di dovere modificare il predetto decreto nella parte relativa all'attribuzione delle funzioni di «presidente»;

Decreta:

Il decreto n. 1 del 14 gennaio 2011 richiamato in premessa è modificato relativamente alla composizione della «speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che risulta così costituita:

sig. Rolle Giovanni in rappresentanza della Fed. prov.le Coldiretti Torino;

sig. Penasso Alfredo in rappresentanza della Fed. prov.le Coldiretti Torino;

sig. Bosio Mario in rappresentanza della C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori.

La predetta commissione, come integrata con gli altri membri di diritto (direttore prov.le del lavoro, direttore della Ragioneria dello Stato di Torino e direttore della sede prov.le INPS di Torino), nella seduta di insediamento provvederà preliminarmente alla nomina del componente che svolgerà le funzioni di Presidente.

Conseguentemente, è revocata l'attribuzione delle funzioni di presidente della commissione in parola al sig. Brugneri Manlio.

Il decreto di che trattasi, rimane immutato nelle altre parti.

Il presente decreto avrà la durata di anni 4 decorrente dalla data di insediamento del Comitato prov.le.

Torino, 3 febbraio 2011

Il direttore provinciale: GRIPPA

11A02408

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° febbraio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1485 del 14 dicembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale l'organismo «Agroqualità S.p.A.» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 febbraio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 5 febbraio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» con decreto 5 febbraio 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1485 del 14 dicembre 2007 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 5 febbraio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A02603

DECRETO 8 febbraio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Bruzio a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bruzio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Bruzio»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Bruzio il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bruzio»;

Visto il decreto ministeriale del 11 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Bruzio l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bruzio»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (olii)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo provato nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato suolo e salute, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bruzio»;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 13 gennaio 2005 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Bruzio a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 13 gennaio 2005 e già confermato con decreto 11 gennaio 2008, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Bruzio con sede in Cariati (Cosenza), via Magenta 33, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bruzio».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 13 gennaio 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A02593

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2010.

Autorizzazione alla socità Eurofins Modulo Uno SpA, in Torino al rilascio di certificazione CE per la direttiva 89/106/CEE, relativa ai prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società Modulo Uno SpA del 9 ottobre 2008, rep. 464022, raccolta 19849 redatto dal notaio Tomaselli in Torino, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Torino ufficio 2, il 16 ottobre 2008, di modifica della denominazione societaria in Eurofins Modulo Uno SpA;

Vista la scrittura privata stipulata tra DET Norske Veritas Italia Srl ed Eurofins Modulo Uno SpA di scioglimento del Consorzio DNV Modulo Uno Scarl registrato presso l'Agenzia delle entrate ufficio di Milano 1, in data 10 dicembre 2009 serie 3 n. 12860;

Vista la richiesta di trasferimento formulata da parte della società Eurofins Modulo Uno SpA del 20 novembre 2009 prot n. 0106251 delle autorizzazioni concesse alla società Consorzio DNV Modulo Uno Scarl pubblicate rispettivamente:

dispositivi per la riduzione del rumore del traffico stradale - EN 14388 di cui al mandato M111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2006;

finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo - EN 14351 -1 di cui al mandato M101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2007;

porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo - EN 13241-1 di cui al mandato M101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2007;

facciate continue senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo - EN 13830 di cui al mandato M108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2007;

barriere di sicurezza stradali - parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di contenimento veicoli di cui alla norma armonizzata - EN 1317-5 di cui al mandato M111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2009;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società Eurofins Modulo Uno SpA, con sede in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino, soddisfano i requisiti richiesti dal decreto 9 maggio 2003, n. 156, quale organismo di certificazione ispezione e prova;

Considerato che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Eurofins Modulo Uno SpA, con sede in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino, è abilitata, nei limiti e secondo le norme tecniche indicate nelle premesse, a svolgere attività di Organismo di certificazione delle prove iniziali di prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per le famiglie di prodotto sottoriportate:

dispositivi per la riduzione del rumore del traffico stradale - EN 14388 di cui al mandato M111;

finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo - EN 14351 -1 di cui al mandato M101;

porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo - EN 13241-1 di cui al mandato M101;

facciate continue senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo - EN 13830 di cui al mandato M108;

barriere di sicurezza stradali - parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di contenimento veicoli di cui alla norma armonizzata - EN 1317-5 di cui al mandato M111.

2. L'abilitazione ha la durata di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione mantiene la validità dell'autorizzazione rilasciata a favore di Consorzio DNV - Modulo Uno Scarl, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ed il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A02405

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 dicembre 2010.

Modalità tecnologiche atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 di approvazione del regolamento di esecuzione del codice postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, che prevede per determinate categorie di invii di corrispondenza la apposizione del bollo a data dell'ufficio postale nella fase di raccolta;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» che disciplina l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di garantire la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale;

Visto l'art. 14 del regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII congresso dell'Unione Postale Universale (UPU) tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18 modificativo, in parte, della Convenzione UPU, che definisce la marcatura postale elettronica come servizio postale opzionale fornito dall'operatore del servizio universale che attesta in maniera probante la realtà di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento e al quale hanno partecipato una o più parti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il

Ministro delle comunicazioni, in data 21 gennaio 2008 e, in particolare, l'art. 3, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;

Acquisito il parere tecnico di DigitPA (già Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione);

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell'art. 14 della Convenzione UPU si intende per:

a) marca postale elettronica, il servizio fornito dagli operatori postali che attesta in maniera probante la realtà di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento ed al quale hanno partecipato una o più parti;

b) documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) riferimento temporale, l'informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici.

Art. 2.

Norme tecniche di riferimento

1. La marca postale elettronica è basata sulle norme tecniche dell'UPU della serie S43.

Art. 3.

Caratteristiche della marca postale elettronica

1. L'associazione della marca postale elettronica ad un evento elettronico attesta e garantisce:

a) il riferimento temporale univoco in relazione alla data e ora in cui l'evento si è verificato;

b) l'integrità dei dati e dei documenti connessi all'evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce.

2. Il servizio di marcatura postale elettronica garantisce al mittente e al destinatario delle comunicazioni elettroniche:

a) di avere prova della ricezione da parte del gestore e dell'inoltro al destinatario attraverso un riferimento temporale univoco;

b) la verifica dell'integrità del documento informatico trasmesso.

3. Il servizio di marcatura postale elettronica assicura l'interoperabilità a livello internazionale in relazione agli standard dettati dall'UPU.

4. La verifica dell'integrità del documento informatico al quale è stata associata una marca postale elettronica viene effettuata secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale di DigitPa.

5. La marca postale elettronica costituisce un riferimento temporale opponibile ai terzi relativamente all'accettazione e transito presso il sistema informatico del gestore.

6. Il gestore del servizio di marcatura postale elettronica può fornire al mittente che ne faccia richiesta la certificazione dell'avvenuta apertura del messaggio da parte del destinatario.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 143

11A02794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cuneo e dei servizi di pubblicità immobiliare di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 472 dell'ufficio provinciale di Cuneo datata 17 gennaio 2011, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cuneo e della sezione staccata dello SPI di Saluzzo;

Accertato che il mancato funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa malfunzionamento telematico del gestore FASTWEB;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 85/2011 del 28 gennaio 2011;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 14 gennaio 2011 - regione Piemonte: ufficio provinciale di Cuneo - servizi ipotecari di Saluzzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 febbraio 2011

p. Il direttore regionale: FEDERICO

11A02602

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2011.

Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita. (Provvedimento n. 22091).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 9 febbraio 2011;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «attuazione dell'art. 14 dela direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CCE sulla pubblicità ingannevole»;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento al fine di semplificare le procedure istruttorie in materia di impegni, con specifico riguardo al caso in cui gli stessi non siano idonei (art. 8, comma 2, lettera *c)*;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, all'art. 8, comma 2, lettera *c)*;

Delibera:

di sostituire il testo dell'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, adottato con

delibera dell'Autorità n. 17590 del 15 novembre 2007, con il seguente: «nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceità di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo o in caso di inidoneità degli impegni, [l'Autorità] delibera, nel provvedimento finale, il rigetto degli stessi».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

11A02791

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2011.

Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette. (Provvedimento n. 22092).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 9 febbraio 2011;

Visto il Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del Consumo», così come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CCE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004»;

Visto l'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del Consumo», così come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento al fine di semplificare le procedure istruttorie in materia di impegni, con specifico riguardo al caso in cui gli stessi non siano idonei (art. 8, comma 2, lettera *c)*;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, all'art. 8, comma 2, lettera *c)*;

Delibera:

di sostituire il testo dell'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità n. 17589 del 15 novembre 2007, con il seguente: «nei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale di cui all'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo o in caso di inidoneità degli impegni, [l'Autorità] delibera, nel provvedimento finale, il rigetto degli stessi».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

11A02792

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Pubblicazione sul sito internet dell'adozione di nuove tessere di riconoscimento del personale tecnico addetto alle attività di accertamento catastale.

Si rende noto che in data 23 febbraio 2011 è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la determinazione direttoriale 23 febbraio 2011, con la quale vengono adottate le nuove tessere di riconoscimento del personale tecnico dell'Agenzia addetto alle attività di accertamento catastale.

11A02793

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aceplus»

Estratto determinazione V&A.PC/II/82 del 7 febbraio 2011

Specialità medicinale: ACEPLUS.

Confezioni: 026067013 - «50 mg + 25 mg compresse» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0769/002/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto caratteristiche del prodotto alla sezione 4.6 «gravidanza e allattamento» e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02601

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 è stata cancellata dal Registro degli assegnatari della Camera di commercio di Lecco per cessazione dell'attività. I relativi punzoni in dotazione sono stati regolarmente restituiti e deformati.

Impresa: R. & R. Bottega Orafa di Rotasperti e Riva e C. S.n.c. - Sede: Lecco, viale Adamello, 04 - Marchio 24 LC.

11A02402

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3510
Yen	113,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,293
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,83750
Fiorino ungherese	271,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7059
Zloty polacco	3,9287
Nuovo leu romeno	4,2518
Corona svedese	8,7255
Franco svizzero	1,3124
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8335
Kuna croata	7,4068
Rublo russo	39,5770
Lira turca	2,1504
Dollaro australiano	1,3503
Real brasiliano	2,2525
Dollaro canadese	1,3317
Yuan cinese	8,9020
Dollaro di Hong Kong	10,5282
Rupia indonesiana	12015,55
Shekel israeliano	4,9259
Rupia indiana	61,4980
Won sudcoreano	1514,24
Peso messicano	16,2620
Ringgit malese	4,1185
Dollaro neozelandese	1,7925
Peso filippino	58,919
Dollaro di Singapore	1,7290
Baht tailandese	41,489
Rand sudafricano	9,8511

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02604

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3510
Yen	113,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,325
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,84190
Fiorino ungherese	270,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7053
Zloty polacco	3,9093
Nuovo leu romeno	4,2492
Corona svedese	8,7325
Franco svizzero	1,3073
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8275
Kuna croata	7,4080
Rublo russo	39,6080
Lira turca	2,1425
Dollaro australiano	1,3507
Real brasiliano	2,2542
Dollaro canadese	1,3328
Yuan cinese	8,8963
Dollaro di Hong Kong	10,5248
Rupia indonesiana	12008,79
Shekel israeliano	4,8800
Rupia indiana	61,4980
Won sudcoreano	1513,00
Peso messicano	16,3809
Ringgit malese	4,1158
Dollaro neozelandese	1,7931
Peso filippino	58,818
Dollaro di Singapore	1,7293
Baht tailandese	41,395
Rand sudafricano	9,8147

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02605

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3560
Yen	113,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,325
Corona danese	7,4555
Lira Sterlina	0,84090
Fiorino ungherese	269,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7044
Zloty polacco	3,9075
Nuovo leu romeno	4,2480
Corona svedese	8,7430
Franco svizzero	1,2973
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8075
Kuna croata	7,4080
Rublo russo	39,7050
Lira turca	2,1390
Dollaro australiano	1,3498
Real brasiliano	2,2673
Dollaro canadese	1,3327
Yuan cinese	8,9225
Dollaro di Hong Kong	10,5616
Rupia indonesiana	12035,99
Shekel israeliano	4,9107
Rupia indiana	61,4880
Won sudcoreano	1514,32
Peso messicano	16,3585
Ringgit malese	4,1250
Dollaro neozelandese	1,7951
Peso filippino	58,783
Dollaro di Singapore	1,7332
Baht tailandese	41,521
Rand sudafricano	9,8149

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02606

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Zgornjesavinjski Želodec»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 45 del 12 febbraio 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Združenje izdelovalcev Zgornjesavinjskega želodca -Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) - «ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A02594

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-049) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.